

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 08/2015 DEL 12/07/2015

Indice Argomenti:

- 1. Contributi Inps e soci di srl**
- 2. Bonus ristrutturazione alberghi**
- 3. Antiriciclaggio: i versamenti in cassa dell'imprenditore**

1) CONTRIBUTI INPS E SOCI DI SRL

Per i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti dell'Inps in forza di un'attività d'impresa svolta in via prevalente, **non concorrerebbero** alla base imponibile contributiva i redditi derivanti dalla **mera partecipazione a società di capitali**: con queste conclusioni la Corte d'Appello di L'Aquila **disconoscono** la costante **prassi dell'INPS**, della quale di seguito si dà conto.

La vertenza riguardava un imprenditore che, **oltre** all'attività svolta in via prevalente che aveva dato luogo all'iscrizione nella Gestione commercianti, era **socio di capitale** di alcune srl, senza prestare nelle stesse alcuna attività.

STUDIO BELCASTRO

L'INPS pretendeva di assoggettare a contribuzione anche il reddito da partecipazione alle predette società, per cui l'**ammontare della contribuzione** alla suddetta Gestione "è rapportato alla **totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF**".

In base alla norma, infatti, i contributi previdenziali sono dovuti non soltanto sul reddito derivante dall'**attività d'impresa** (esercitata con abitudine e prevalenza) che abbia dato luogo all'iscrizione, bensì anche su **tutti gli altri** redditi d'impresa eventualmente conseguiti dall'interessato nel periodo di riferimento, quali i redditi di partecipazione in società di persone o in srl che abbiano optato per il regime della trasparenza, riportati nel **quadro RH** del modello Unico-Persone fisiche.

Si ricorda che, a seguito dell'introduzione dell'**obbligo assicurativo** presso la Gestione commercianti per i **soci di srl** operanti nel settore commerciale o terziario che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di **abitudine e prevalenza**, l'Inps aveva chiarito che, per tali soggetti, la base imponibile è costituita:

- dalla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate che abbiano **optato** per il regime della **trasparenza**;

- in caso di srl "**non trasparenti**", dalla **parte del reddito d'impresa** dichiarato dalla società ai fini fiscali al medesimo attribuibile in ragione della quota di partecipazione agli utili, a **pre-scindere** da eventuali accantonamenti a riserva e dall'effettiva distribuzione degli utili stessi.

In tal modo, si era inteso superare l'"impasse" costituito dal fatto che, mentre i redditi delle **snc** e delle **sas** – così come quelli delle srl in trasparenza fiscale – sono considerati **redditi d'impresa** e proporzionalmente imputati al socio, il reddito complessivo delle società di capitali è considerato reddito d'impresa, ma gli **utili conseguiti** dal socio di una società di capitali (non in regime di trasparenza) costituiscono **redditi di capitale**.

Posto ciò, era stato inoltre indicato che in presenza della predetta quota del reddito d'impresa della srl, la stessa costituisce **base imponibile contributiva**, sia allorché il socio sia tenuto all'iscrizione alle Gestioni Inps per l'attività svolta **in via prevalente** nella srl, sia allorché il titolo dell'iscrizione derivi, ad esempio, dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone.

Tale impostazione è **disconosciuta** dalle sentenze in commento anche se il ragionamento seguito dai giudici **non appare del tutto chiaro**.

Nella prima parte, partendo dal presupposto per cui "il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla **sussistenza di un'attività**, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente", i giudici sembrano **restringere** la nozione di "totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef" a quelli derivanti dall'impresa commerciale o artigiana "in relazione alla quale l'assicurato è iscritto nella **corrispondente gestione**", con esclusione di eventuali altri redditi da partecipazione.

Solo nel passaggio successivo, anche richiamando la sentenza della Consulta n. 354/2001, la **base imponibile** contributiva viene **estesa** anche ai **redditi delle snc e sas**, considerati d'impresa

dall'art. 6 comma 3 del TUIR (tale conclusione dovrebbe valere **anche** per i soci di **srl trasparenti**, pur non essendo mai espressamente richiamati nel testo delle sentenze).

Vale la pena richiamare la conclusione della sentenza del Tribunale di Pescara, sulla cui impugnazione si è pronunciata la sentenza in commento, condividendone il contenuto.

Il Tribunale aveva:

- da un lato, sostenuto che, in base alle disposizioni fiscali, il reddito derivante dalla partecipazione in una srl (non trasparente) non può **mai** essere incluso nella **base imponibile previdenziale** in quanto avente natura di **reddito di capitale e non d'impresa**;

- dall'altro, **avvallato** l'opposta conclusione solo con riferimento ai **“soci lavoratori di srl**, che in quanto tali, sono tenuti ad iscriversi ai fini contributivi alla Gestione degli Artigiani e Commercianti” partecipando al lavoro dell'azienda con carattere di abitudine e prevalenza.

Le pronunce vanno accolte con favore poiché, a quanto consta, sono le prime che assumono una posizione contrastante a quella dell'Inps, il cui scopo è, invece, di “fare cassa” con l'ampliamento della base imponibile contributiva.

Resta però aperta la questione dell'eventuale **disparità** di trattamento che potrebbe subire, a pari condizioni, l'artigiano o il commerciante che sia **anche** socio di srl a seconda che la società abbia o meno aderito al regime di trasparenza fiscale.

Pertanto, anche alla luce di quanto sopra riportato, lo Studio, fino a quando detto punto non verrà definitivamente chiarito ed onde evitare dispendiosi (ed ancora dubbi) contenziosi con l'Inps, continuerà ad adottare una soluzione prudentiale.

2) BONUS RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI

2.a) Premessa

Dopo il decreto attuativo del 12 febbraio 2015 che disciplinava le agevolazioni per gli imprenditori che potenziano l'information technology nella struttura turistica, il Ministero con apposito provvedimento (decreto 7 maggio 2015) ha regolato gli aspetti pratici dell'incentivo fiscale per favorire gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere (articolo 10 del D.L. 83/2014).

2.b) Decreto culturismo

Come noto, il D.L. n. 83/2014, Decreto “Cult-Turismo”, ha introdotto alcune specifiche agevolazioni di carattere fiscale per il settore alberghiero, prevedendo 2 crediti d’imposta: il primo relativo alla digitalizzazione delle strutture ricettive previsto dall’art. 9 del citato Decreto le cui modalità attuative sono state definite con il D.M. 12.2.2015 il secondo per la riqualificazione delle strutture alberghiere previsto dall’art. 10 del citato Decreto regolato con D.M. 7.5.2015.

2.c) Agevolazione

La norma prevede la possibilità, per ogni impresa richiedente, di ricevere un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, suddiviso in tre quote annuali di pari importo e fino a un massimo di 200mila euro. Il totale delle spese agevolabili, pertanto, non può superare la somma di 666.667 euro. L’opportunità riguarda le “strutture alberghiere” già esistenti al 1° gennaio 2012, intese come strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere (quelle per il pernottamento degli ospiti devono essere almeno sette) situate in uno o più edifici. Rientrano nell’agevolazione gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi e le altre “strutture alberghiere” individuate dalle specifiche normative regionali.

2.d) Interventi

Il credito d’imposta può essere richiesto per le seguenti spese: interventi di ristrutturazione edilizia; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; interventi di incremento dell’efficienza energetica; acquisto di mobili e componenti d’arredo.

2.e) Procedura

Il Mibact verificherà l’ammissibilità della richiesta sulla base dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nei limiti delle risorse disponibili. L’assegnazione seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, il Ministero comunicherà all’impresa il riconoscimento (con relativo importo del bonus spettante) o il diniego dell’agevolazione. Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile né delle imposte sui redditi né dell’Irap. Per accedere all’agevolazione, deve essere presentata domanda al ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, in via telematica.

2.f) Bonus digitalizzazione

Per quanto riguarda il bonus digitalizzazione le principali voci di spesa agevolabili sono quelle inerenti gli impianti wi-fi (sempre che la struttura fornisca ai clienti un servizio gratuito di

STUDIO BELCASTRO

velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download), i siti web con app per la telefonia mobile, i programmi e sistemi informatici che favoriscono la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi web e pubblicità online, consulenze per la comunicazione e marketing digitale, acquisto di software per agevolare gli utenti con disabilità, la formazione del titolare e del personale dipendente all'uso dei nuovi strumenti telematici. Restano escluse le spese di intermediazione commerciale.

2.g) Istanza

Le istanze per il bonus digitalizzazione devono essere corredate dall'“attestazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale”, da cui risulta l'effettività del sostenimento delle spese.

2.h) Revoca

Il credito d'imposta è revocato e il beneficio indebitamente fruito viene recuperato: se viene accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi; nel caso la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta; se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa; in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

3) ANTIRICICLAGGIO: I VERSAMENTI IN CASSA DELL'IMPRENDITORE

Il caso

Un'impresa individuale in contabilità ordinaria presenta un saldo cassa negativo. Il titolare ha informato lo studio che, a causa della carenza di liquidità, ha provveduto a prelevare 2.000 euro in contanti dal suo conto corrente personale, per poter fronteggiare il pagamento delle fatture in scadenza

Le fatture pagate sono tutte di importo inferiore a 1.000 euro e si riferiscono a piccoli acquisti di merce presso alcuni fornitori. Il fatto che l'imprenditore abbia prelevato dalla banca 2.000 euro in contanti per poi conferirli nella sua azienda rappresenta una violazione in tema di circolazione del contante?

L'analisi

Al fine di poter fornire una risposta al quesito prospettato merita in primo luogo di essere richiamata la circolare n. 83607/2012 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza. Si tratta di una

STUDIO BELCASTRO

circolare suddivisa in quattro volumi dal titolo "*Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali*".

Nella parte I, al capitolo 2, par. 6, lett. e), viene chiarito che **la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra soggetti diversi, costituenti distinti centri di interesse.**

Secondo la G.d.f., si considera invece effettuato tra soggetti diversi:

- il trasferimento di denaro intervenuto (ad esempio, a titolo di conferimento di capitale) tra il socio e la società di cui questi fa parte, ovvero tra società controllata e società controllante;

- i trasferimenti di denaro intervenuti tra società appartenenti allo stesso gruppo, le quali, sotto il profilo soggettivo, rimangono entità distinte.

Il versamento in cassa dell'imprenditore individuale

In considerazione di quanto appena esposto, nel caso prospettato, non è necessario inviare alcuna comunicazione per violazione delle disposizioni in tema di circolazione del contante.

Manca infatti uno dei presupposti essenziali affinché si possa ravvisare la violazione: il trasferimento tra soggetti diversi.

Si ricorda però che, qualora vi dovessero essere degli accertamenti tributari, i continui versamenti del titolare e la cassa negativa non renderebbero semplice la posizione del contribuente.

Inoltre, si ricorda che lo studio può sempre effettuare una segnalazione di operazione sospetta (che è cosa ben diversa dalla comunicazione relativa alle infrazioni in tema di circolazione del contante) qualora sospetti che dietro ai continui apporti del titolare vi possano essere delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Il prelevamento in banca

Come più volte chiarito, non configura una violazione in tema di circolazione del contante il prelevamento o il versamento di somme sul proprio conto corrente bancario di importo uguale o superiore a 1.000 euro.

Questo perché si tratta di operazioni nelle quali interviene un intermediario finanziario.

Tuttavia è comunque necessario prestare particolare attenzione nel caso in cui i versamenti/prelevamenti in contanti siano particolarmente frequenti e/o di importo elevato: la banca potrebbe infatti effettuare una segnalazione dell'operazione sospetta, nel caso in cui sospetti che siano poste in essere operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Da Redazione Fiscal- focus

ALLEGATI

Scadenziario tributario di Giugno 2015

PRECEDENTI CIRCOLARI 2015

Numero	Del	Argomento
01/2015	07.01.2015	Legge di stabilità 2015 (novità in sintesi) Decreto semplificazioni (novità in sintesi) Variazione tasso interesse legale La nuova disciplina dell'e-commerce
02/2015	12.02.2015	Moratoria mutui e finanziamenti per il triennio 2015-2017 Nuova gestione delle lettere di intento Le scadenze fiscali per l'anno 2015
03/2015	10.03.2015	Fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali Bonus e-commerce per prodotti agricoli ed ittici
04/2015	30.03.2015	Efficienza fiscale, conservazione patrimonio, passaggio generazionale
05/2015	19.04.2015	Microcredito (Bando del Mise) Sistri
06/2015	16.05.2015	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2014 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2015
07/2015	14.06.2015	Il nuovo falso in bilancio è legge Agevolazioni per interventi risparmio energetico

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

LUGLIO 2015

Lunedì 06

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2014 ed in primo acconto per il 2015 – (senza aggravio) (per tutte le sole società e per tutte le persone fisiche, con o senza partita iva e, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2014 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2015 – (senza aggravio) (per tutte le persone fisiche, con o senza partita iva e, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per tutte le persone fisiche, con o senza partita iva e, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
- **Camera di commercio** – Termine per il versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese – (senza aggravio) (per tutte le sole società e per tutte le persone fisiche con partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
- **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)

Martedì 07

- **Assistenza fiscale – 730** – Scade il termine per la presentazione al proprio datore di lavoro, da parte di dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fi-

8

STUDIO BELCASTRO

scale, del modello 730base e del modello 730-I relativi ai redditi prodotti durante lo scorso anno

Venerdì 10

- **Contribuenti “speciali”** – Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate competente dei dati contabili delle operazioni effettuate nel trimestre precedente dai contribuenti soggetti a regimi fiscali previsti per le “nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” e per le “attività marginali”
- **Colf** – Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti per i collaboratori di famiglia relativi al trimestre aprile-giugno da versare con apposito bollettino rilasciato dall’Inps

Mercoledì 15

- **Iva** – Scade il termine per l’emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l’obbligo del conteggio dell’iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d’emissione della fattura)

Giovedì 16

- **Delega Unica - Modello F24 :**
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell’iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - o **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - o **Inps** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Lavoratori autonomi agricoli** – Versamento I rata contributi previdenziali dovuti per l'anno in corso
- **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
- **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
- **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2014 ed in primo acconto per il 2015 – (con aggravio dello 0,4%) (**per tutte le persone fisiche, con o senza partita iva, e per tutte le società, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2014 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2015 – (con aggravio dello 0,4%) (**per tutte le persone fisiche, con o senza partita iva e, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (**per tutte le persone fisiche, con o senza partita iva e, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)
- **Camera di commercio** – Termine per il versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese – (con aggravio dello 0,4%) (**per tutte le persone fisiche con partita iva e per tutte le società, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2014 ed in primo acconto per il 2015 – (senza aggravio) (**per tutte le persone fisiche titolari di partita iva e per tutte le società, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2014 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2015 – (senza aggravio) (**per le sole persone fisiche titolari di partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (**per le sole persone fi-**

STUDIO BELCASTRO

siche titolari di partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2014 ed in primo acconto per il 2015 – (senza aggravio dello 0,4%) (per tutte le persone fisiche titolari di partita iva e per tutte le società, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2014 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2015 – (senza aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche titolari di partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
- **Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche titolari di partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
- **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio dello 0,4%)**

- **Imposta municipale unica – Imu – Ravvedimento operoso – Termine ultimo per le regolarizzazioni del versamento della prima rata dell'Imu dovuta per l'anno in corso da ogni tipo di contribuente con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla scadenza originaria)**

- **Accise – Imposte di fabbricazione – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese**

- **Inpgi – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente**

- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “breve” – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Maggio (versamenti di Giugno) con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla scadenza originaria)**

- **Assistenza fiscale – 730 – Termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i soggetti ancora in forza lavoro o ente previdenziale per i pensionati) deve provvedere al versamento all'erario delle imposte trattenute ai propri dipendenti nello scorso mese di giugno in base all'accordo sull'assistenza fiscale**

STUDIO BELCASTRO

Lunedì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Previndai - Previndapi** - Versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-giugno e trasmissione degli elenchi nominativi Mod. 050.
- **Assistenza tecnica misuratori fiscali** – Notifica delle variazioni dell'organizzazione di assistenza e manutenzione tecnica degli apparati misuratori fiscali intervenute nel secondo trimestre dell'anno in corso
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori di imballaggi

Mercoledì 22

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del III periodo contabile (maggio-giugno) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al III periodo contabile (maggio-giugno)

Sabato 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi)** – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Enpals – Mod. 031/CM** – Denuncia delle retribuzioni e delle trattenute relative al trimestre Aprile-Giugno

STUDIO BELCASTRO

- **Intrastat – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie** – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro
- **Intrastat – Elenchi “trimestrali” operazioni intracomunitarie** – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi trimestrali per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “trimestrali” superiori a 50 mila Euro

Martedì 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del IV periodo contabile (luglio-agosto) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il II periodo contabile precedente (marzo-aprile)

Mercoledì 29

- **Registro delle imprese – Società con assemblea al 29 giugno** – Termine ultimo per il deposito del bilancio da parte delle società di capitali il cui periodo amministrativo coincide con l'anno solare ed aventi obbligo statutario di approvazione di bilancio **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (giorno 29 per anni ordinari e giorno 28 per anni bisestili)

Giovedì 30

- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “sprint”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Giugno (versamenti di Luglio), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 16 luglio)

STUDIO BELCASTRO

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° luglio e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° luglio del relativo anno
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la Denuncia dei versamenti in conto capitale o a fondo perduto effettuati dai soci di società di capitali nel trimestre Aprile-Giugno (tassa fissa)

Venerdì 31

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale terza rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2014 ed in primo acconto per il 2015 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2014 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2015 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
 - **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva e, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2014 ed in primo acconto per il 2015 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2014 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2015 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
 - **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad

STUDIO BELCASTRO

una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche senza partita iva e, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (*eventuale seconda rata*) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2014 ed in primo acconto per il 2015 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
 - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (*eventuale seconda rata*) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2014 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2015 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
 - o **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (*eventuale seconda rata*) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
 - o **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (*eventuale seconda rata*) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)

- **Iva – Rimborsi infrannuali** – Presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta a credito relativa al II trimestre dell'anno in corso per i contribuenti di cui all'art. 38-bis comma 2 del D.P.R. n. 633/1972

- **Dichiarazione annuale 770 “ordinario” 2015** – Termine ultimo per l'invio telematico, da parte degli intermediari abilitati, delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta in “versione ordinaria” (770 ordinario) relative allo scorso anno 2014

- **Dichiarazione annuale 770 “ordinario” 2014** – Ravvedimento operoso - Presentazione della dichiarazione 770 “versione ordinaria” rettificativa relativa all'anno 2013 con l'applicazione della sanzione ridotta

- **Dichiarazione annuale 770 “semplificato” 2015** – Termine ultimo per l'invio telematico, da parte degli intermediari abilitati, delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta in “versione semplificata” (770 semplificato) relative allo scorso anno 2014

STUDIO BELCASTRO

- **Dichiarazione annuale 770 “semplificato” 2014 – Ravvedimento operoso** - Presentazione della dichiarazione 770 “versione semplificata” rettificativa relativa all’anno 2013 con l’applicazione della sanzione ridotta
- **Versamenti omessi – Ravvedimento operoso – Persone fisiche, società di persone e società di capitali** - Termine ultimo per il versamento delle ritenute (da indicare nel solo 770 ordinario e semplificato) omesse durante l’anno precedente e da versare con l’aggravio delle sanzioni ridotte
- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all’emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell’autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di giugno la fattura (o l’abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell’ancora precedente mese di maggio
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (su modulo cartaceo) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Accise – Rimborso agli autotrasportatori** – Scade il termine per la richiesta di rimborso delle accise sul gasolio consumato dagli autotrasportatori nel secondo trimestre dell’anno corrente e da presentare all’Agenzia delle dogane
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – Termine per il versamento della prima rata del conguaglio dei contributi annuali
- **Enpam – Cassa previdenza medici** – Termine per l’invio (per raccomandata o per via telematica) del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell’anno precedente
- **Inpgi – Cassa previdenza giornalisti** – Termine per l’invio (esclusivamente in via telematica) del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell’anno precedente

STUDIO BELCASTRO

- **Enpab – Cassa previdenza biologi** – Termine per l'invio del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)